

RG 3192/ 2018

**TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

E

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

composto dai Magistrati:

Dott. Ignazio Tamponi	Presidente
Dott. Mario Farina	Giudice
Dott.ssa Valentina Frongia	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO DI ACCOGLIMENTO

DELL'ISTANZA CAUTELARE

ex art. 35 bis, comma 13, D.lgs. n. 25/2008

Vista l'istanza formulata ex art. 35 bis, comma 13, D.lgs. n. 25/2008 tesa ad ottenere la sospensione degli effetti del decreto pronunciato da questo Tribunale che ha rigettato il ricorso proposto da nato il 01/01/2000 in GAMBIA, per conseguire il riconoscimento della protezione internazionale;

esaminata la documentazione prodotta e ritenuta l'istanza ammissibile, risultando la stessa proposta tempestivamente rispetto alla documentata instaurazione del procedimento di impugnazione davanti alla Corte di Cassazione;

letti gli atti e viste le deduzioni contenute nel ricorso per Cassazione e nell'istanza di sospensione relative, in particolare, alla sussistenza dei presupposti per la protezione c.d. umanitaria di cui l'art. 32 comma 3. D.Lgs. n. 25/08, nella formulazione antecedente al D.L. n. 113/18 del 4 ottobre 2018, in vigore dal 5 ottobre 2018, applicabile razione temporis al caso di specie, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. Civ., S.U., 29459/2019);

rilevato che il ricorrente ha lasciato il suo Paese e ha fatto ingresso in Italia ancora minorenne;



rilevato che emerge un'intrinseca vulnerabilità in capo a chi, ancora minorenne, decide di abbandonare il proprio paese in solitudine, privo di qualsiasi punto di riferimento. Tale scelta non può, infatti, costituire il frutto di una ponderata valutazione di convenienza economica, ma, piuttosto, appare dettata dal bisogno impellente e dalla percezione istintiva di non poter di avere una vita dignitosa nel quadro sociale e familiare di riferimento;

rilevato che a tale condizione di intrinseca fragilità del richiedente, si affianca, nel caso di specie, la condizione di instabilità politico sociale del Gambia, la quale, pur non rilevando ai sensi dell'art. 14 lett. c. del d.lgs. n. 251/2007, assume rilievo nel far apparire maggiormente gravosa la condizione a cui verrebbe esposto il in caso di forzoso rimpatrio, ed altresì una positiva situazione di integrazione del medesimo nel Paese ospitante (si veda la documentazione prodotta);

ritenuto dunque, che sussistano i "fondati motivi" di cui all'art. 35 bis, comma 13, D.lgs. n. 25/2008, come modificato dal DL 17 febbraio 2017 n. 13 convertito in legge n. 46/17, giustificanti la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, parendo sussistente una situazione di grave vulnerabilità in capo al ricorrente;

p.q.m.

sospende provvisoriamente l'efficacia del decreto di rigetto n. 912/2020 pronunciato da questo Tribunale in data 3/16 marzo 2020, nel procedimento n. 3192/2018.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.

Cagliari, 12/06/2020.

Il giudice rel. est.
(Valentina Frongia)

Il Presidente
(Ignazio Tamponi)

